



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 8.3.2017
JOIN(2017) 8 final

2017/0050 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Le relazioni dell'UE con la Repubblica di Moldova (nel prosieguo "Moldova") sono attualmente basate sull'accordo di associazione e sul quadro riveduto della politica europea di vicinato¹, con una migliore differenziazione tra i paesi partner e una maggiore titolarità degli stessi quali principi fondamentali che guidano le relazioni bilaterali.

L'accordo di associazione UE-Moldova è stato firmato il 27 giugno 2014 e applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014. Dopo il completamento del processo di ratifica, esso è entrato in vigore ed è pienamente applicabile dal 1° luglio 2016.

In occasione della riunione del Consiglio di cooperazione del 26 giugno 2014, le parti hanno concordato un'agenda di associazione al fine di preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione. Sulla base della struttura dell'accordo, l'agenda di associazione ha delineato un quadro pratico al fine di redigere un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente nel periodo 2014-2016 per raggiungere gli obiettivi generali di associazione politica e integrazione economica.

Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2016 sulla Moldova, dell'urgente necessità di riforme nel paese e della piena applicazione dell'accordo di associazione dal 1° luglio 2016, l'aggiornamento dell'agenda di associazione per tenere conto della situazione attuale delle relazioni tra le parti è diventato una priorità politica importante.

Il progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente proposta aggiorna e adegua l'agenda di associazione 2014-2016 e stabilisce nuove priorità su cui lavorare congiuntamente nel periodo 2017-2019. Esso distingue tra priorità a breve termine (per cui dovrebbero essere conseguiti progressi significativi entro la fine del 2017) e priorità a medio termine (per cui dovrebbero essere conseguiti progressi significativi nei due anni successivi)

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'agenda di associazione è coerente con le priorità strategiche dell'UE nel settore, ossia la stabilizzazione del vicinato sotto il profilo politico, economico e della sicurezza, perseguendo nel contempo gli interessi dell'UE e promuovendo i valori universali.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta di "Agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova" riflette l'impegno di lunga data dell'UE nei confronti dei partner orientali ed è inoltre pienamente in linea con la recente strategia globale dell'Unione, che invita a investire nella resilienza di quei paesi e di quelle società e a stabilire relazioni più strette con loro. Tale approccio integrato alla resilienza implica la necessità di affrontare i casi più acuti di fragilità governativa, economica, sociale e climatica/energetica.

La proposta di agenda di associazione considera, tra l'altro, la necessità di un rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della buona governance, la crescente attenzione verso la cooperazione internazionale per contrastare il terrorismo, la prevenzione dei conflitti, la stabilità regionale e il potenziale del libero scambio in un'economia di mercato pienamente funzionante governata

¹ Conclusioni del Consiglio sulla revisione della politica europea di vicinato, 14 dicembre 2015.

da politiche che vengono gradualmente allineate a quelle dell'UE per promuovere la crescita e l'occupazione.

2. ASPETTI GIURIDICI

La presente proposta, basata sull'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, riguarda una decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione per il periodo 2017-2019. La base giuridica sostanziale per l'adozione dell'agenda di associazione è l'articolo 217 del TFUE (associazione con paesi terzi).

Si prevede che la nuova agenda di associazione sarà adottata dal Consiglio di associazione UE-Moldova con procedura scritta, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, della posizione che l'UE dovrà assumere nel Consiglio di associazione. Una volta adottata, l'agenda di associazione sarà la base per la programmazione degli aiuti forniti nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI).

Il 14 dicembre 2015 le conclusioni del Consiglio sul riesame della politica europea di vicinato hanno accolto con favore le proposte, contenute nella comunicazione congiunta sul riesame², volte a "sviluppare ulteriormente le relazioni con i partner che intendono portare avanti relazioni più approfondite con l'UE basate su valori condivisi". La comunicazione congiunta sottolinea il ruolo delle agende di associazione e delle priorità di partenariato in quanto "base per la definizione delle priorità dell'assistenza".

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

• Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta congiunta di decisione del Consiglio, il progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Moldova e l'agenda di associazione sono stati redatti in stretta consultazione con i servizi della Commissione competenti, i rappresentanti degli Stati membri nel gruppo "Europa orientale e Asia centrale" del Consiglio e a seguito di discussioni con le autorità moldove.

Le consultazioni con i portatori di interesse della società civile hanno avuto luogo a Chişinău nel novembre 2016, sulla base degli orientamenti definiti nel quadro della politica europea di vicinato riveduta. I principali punti sollevati dai portatori di interesse coinvolti sono stati i seguenti:

- introduzione di un indice nell'agenda di associazione,
- indicatori dettagliati per le azioni prioritarie,
- necessità di coinvolgere maggiormente la società civile nei processi decisionali e di riforma,

² JOIN(2015) 50 del 18.11.2015.

- riforma del settore della giustizia,
- lotta alla corruzione,
- riforma della pubblica amministrazione,
- situazione del settore dei media,
- riforma del settore dell'energia e
- attuazione di una zona di libero scambio globale e approfondito.

Tutti questi punti sono stati presi in considerazione nel testo allegato.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le competenze tematiche pertinenti erano disponibili internamente, a livello centrale o di delegazione dell'UE.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'agenda di associazione non avrebbe alcun impatto sui diritti fondamentali negli Stati membri dell'Unione.

Per quanto riguarda i diritti fondamentali in Moldova, le conseguenze dovrebbero essere positive, poiché il governo del paese si impegnerebbe tra l'altro a:

- rispettare gli impegni e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e nazionale in materia di diritti umani,
- sostenere le libertà fondamentali,
- rafforzare la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni garanti della democrazia e dello Stato di diritto in Moldova,
- integrare le minoranze etniche,
- svolgere elezioni democratiche che tengano pienamente conto di tutte le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
- assicurare l'indipendenza, l'imparzialità, la professionalità e l'efficienza delle autorità giudiziarie,
- promuovere la buona governance, tra l'altro, attraverso la riforma dell'amministrazione pubblica, la gestione delle finanze pubbliche e il miglioramento dell'accesso all'informazione,

- adottare un nuovo codice per gli audiovisivi pienamente in linea con le raccomandazioni dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e

- sostenere la libertà di espressione e l'indipendenza dei media.

Con particolare riguardo ai diritti umani, l'UE e la Moldova mantengono un dialogo costante su questioni quali la libertà di espressione, la libertà dei media, la libertà di associazione, la tortura, i maltrattamenti e le condizioni di detenzione, la discriminazione e la violenza di genere, i diritti delle donne e dei minori, la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e la libertà di religione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente decisione non ha alcuna incidenza aggiuntiva sul bilancio al di là di quanto previsto dagli impegni internazionali esistenti dell'UE. Qualsiasi ulteriore incidenza sul bilancio sarà chiarita in proposte distinte, quali la prossima proposta relativa al quadro di sostegno unico dell'ENI per il periodo 2017-2020.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione dell'"Agenda di associazione" sarà sottoposta a un monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale, nell'ambito dei meccanismi di riesame e delle riunioni relative alla cooperazione bilaterale previste nell'ambito dell'accordo di associazione.

6. RIFERIMENTI

- (a) Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 (GU L 260 del 30.8.2014)
- (b) *"Riesame della politica europea di vicinato"*, comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (JOIN/2015/050 final)
- (c) Conclusioni del Consiglio sul riesame della politica europea di vicinato (14 dicembre 2015)
- (d) Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica di Moldova (15 febbraio 2016)
- (e) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014)
- (f) Dichiarazione congiunta che istituisce un partenariato per la mobilità tra la Repubblica di Moldova, la Comunità europea e i suoi Stati membri partecipanti (Bruxelles, 5 giugno 2008)
- (g) Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

- (h) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro, concluso a nome dell'Unione, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 (GU L 292 del 20.10.2012)
- (i) Adesione della Repubblica di Moldova alla Comunità dell'energia, concessa a Vienna il 17 marzo 2010
- (j) Accordo di adesione della Repubblica di Moldova al programma Orizzonte 2020, firmato a Bruxelles il 1° luglio 2014
- (k) Decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 18 dicembre 2015, relativa all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova (GU L 336 del 23.12.2015)
- (l) Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2014, che adotta un quadro di sostegno unico per il sostegno dell'Unione europea alla Repubblica di Moldova per il periodo 2014-2017 (C(2014) 3995 dell'11.6.2014)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo di associazione"), in particolare l'articolo 436,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicabile dal 1° luglio 2016.
- (2) Per sostenere l'attuazione dell'accordo di associazione, le parti hanno convenuto di negoziare un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.
- (3) Le parti hanno concordato un'agenda di associazione per agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione. L'agenda sarà adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo.
- (4) La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2017-2019 sarà adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'attuazione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il 2017-2019 si basa sulla proposta di raccomandazione del Consiglio di associazione allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*